

Termine d'opposizione: 27 dicembre 1962

## LEGGE FEDERALE

sulla

### cinematografia

(Del 28 settembre 1962)

#### L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto gli articoli 27 *ter* e 64 *bis* della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 1961 <sup>1)</sup>,

*decreta:*

#### I. Commissione federale della cinematografia

##### Art. 1

<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina una commissione di 25 membri al massimo. Essa è denominata: Commissione federale della cinematografia.

<sup>2</sup> Fanno parte della Commissione:

- a. un rappresentante della Conferenza dei direttori cantionali della pubblica educazione;
- b. un rappresentante della Conferenza dei direttori cantionali della polizia;
- c. un rappresentante della Fondazione «Pro Helvetia»;
- d. due rappresentanti dei cinematografisti;
- e. nove rappresentanti delle organizzazioni culturali interessate alla cinematografia;
- f. nove rappresentanti dell'economia cinematografica.

Composi-  
zione.

1) FF 1961, 1641.

## Art. 2

<sup>1</sup> Gli organi della Commissione sono:

Organi.

- a. l'assemblea plenaria;
- b. il comitato direttivo;
- c. i comitati speciali;
- d. il presidente;
- e. la segreteria.

<sup>2</sup> Il presidente è nominato dal Consiglio federale. Nel rimanente, la Commissione stessa provvede alla sua costituzione. Essa nomina due vicepresidenti. Per adempiere i suoi compiti, istituisce tra i membri un comitato speciale culturale, uno giuridico e uno economico. Essa può istituire altri comitati.

<sup>3</sup> Il comitato direttivo si compone del presidente della Commissione, dei due vicepresidenti e dei presidenti dei tre comitati speciali.

<sup>4</sup> La segreteria della Commissione è assunta dal Dipartimento federale dell'interno.

## Art. 3

La Commissione ha in particolare i compiti seguenti:

Compiti.

- a. osservare lo sviluppo generale della cinematografia e proporre al Dipartimento federale dell'interno i provvedimenti che giuridica necessari;
- b. dare il parere sulle disposizioni federali che toccano la cinematografia;
- c. dare il parere sull'assegnazione di prestazioni federali conformemente agli articoli 5, 6 e 7;
- d. dare il parere su altre questioni concernenti la cinematografia che le sono proposte da autorità o da tribunali;
- e. promuovere la cooperazione tra i Cantoni nel campo cinematografico;
- f. intervenire, come organismo di collegamento, fra le cerchie cinematografiche o interessate alla cinematografia e promuovere la cooperazione.

## Art. 4

In ogni questione fondamentale concernente la cinematografia e prima dell'emanazione di prescrizioni federali dev'essere consultata la Commissione.

Consultazione obbligatoria.

## II. Misure di promovimento

### Art. 5

Produzione  
cinemato-  
grafica  
svizzera.

La Confederazione può promuovere la produzione svizzera di pellicole cinematografiche (chiamate appresso: pellicole) di pregio per la cultura o la politica generale, in particolare con l'assegnazione di:

- a. contributi per la produzione di pellicole documentarie, culturali ed educative;
- b. premi per pellicole notevolmente pregevoli;
- c. contributi, equamente proporzionati alle prestazioni dei Cantoni e dei Comuni, per le spese d'esercizio di studi sonori svizzeri;
- d. borse per l'istruzione e il perfezionamento professionale dei cinematografisti.

### Art. 6

Opere di  
cultura cine-  
matografica.

La Confederazione può assegnare sussidi:

- a. a istituzioni, organizzazioni e manifestazioni che promuovono la cultura, in particolare l'educazione cinematografica;
- b. alla Cineteca svizzera.

### Art. 7

Competenza.

L'ammontare massimo delle misure annuali di promovimento è iscritto nel bilancio di previsione della Confederazione. Le prestazioni sono stabilite dal Consiglio federale nell'ambito di quell'ammontare, sentite la Commissione federale della cinematografia e la Fondazione «Pro Helvetia».

### Art. 8

Cinegiornale  
svizzero.

<sup>1</sup> La Confederazione provvede all'edizione e promuove la diffusione di un Cinegiornale svizzero per opera d'un istituto giuridicamente autonomo e soggetto alla sua vigilanza amministrativa.

<sup>2</sup> A tale scopo, essa gli assegna ogni anno un sussidio.

<sup>3</sup> Il Cinegiornale svizzero deve giovare agli interessi nazionali, promuovere nello spettatore la comprensione dei problemi spirituali, sociali ed economici del paese, accrescere il sentimento della comunanza svizzera e soddisfare al bisogno di notizie e di riereazione.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale regola l'esercizio del Cinegiornale svizzero in tempo di servizio attivo.

### III. Importazione e noleggio delle pellicole

#### Art. 9

<sup>1</sup> La Confederazione disciplina l'importazione e il noleggio delle pellicole, allo scopo d'assicurare l'indipendenza della cinematografia svizzera dall'estero. Principi.

<sup>2</sup> La Confederazione facilita l'importazione delle pellicole culturali, educative e scientifiche di pregio.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale dà le disposizioni d'applicazione degli accordi internazionali per l'importazione delle pellicole, derogando, se occorre, agli articoli dal 10 al 15.

<sup>4</sup> Qualora il principio del capoverso 1 sia attuabile con mezzi diversi dal contingentamento, il Consiglio federale può sostituire, al controllo numerico, una semplice vigilanza sull'importazione e ne determina le condizioni.

#### Art. 10

<sup>1</sup> Per attuare il contingentamento delle pellicole da spettacolo, stabilito negli articoli seguenti, l'importazione delle pellicole è sottoposta all'obbligo del permesso. Nel concederlo, la Confederazione riscuote una tassa, il cui provento è erogato come contributo alle spese del Cinegiornale svizzero. Controllo dell'importazione.

<sup>2</sup> Il permesso d'importazione non è trasmissibile.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può esentare generalmente dal permesso d'importazione:

- a. le pellicole di formato inferiore a 16 mm;
- b. le pellicole di dilettanti.

#### Art. 11

L'importazione delle pellicole da spettacolo è disciplinata mediante l'assegnazione di contingenti. Contingentamento delle pellicole da spettacolo.

#### Art. 12

<sup>1</sup> I contingenti d'importazione sono assegnati, su richiesta, singolarmente ai noleggiatori di pellicole, tenuto conto dell'importanza della loro attività. 1. Principio.  
2. Assegnazione.

<sup>2</sup> Nell'assegnazione del contingente il noleggiatore può essere obbligato a fornire adeguatamente di pellicole le istituzioni, le organizzazioni e le imprese che promuovono la cultura e l'educazione cinematografica.

<sup>3</sup> Le autorità d'assegnazione vegliano affinché non si stabiliscano dei monopoli contrari al pubblico interesse.

<sup>4</sup> Hanno diritto a nuovi contingenti, bastevoli all'esercizio normale di un'impresa, i richiedenti le cui condizioni personali assicurino un noleggjo sano, tanto dal lato culturale come da quello economico, e indipendente dall'estero.

<sup>5</sup> Le domande d'aumento di contingenti possono essere accolte soltanto se non sono contrarie allo scopo menzionato nell'articolo 9, capoverso 1.

#### Art. 13

3. Diminuzione.

<sup>1</sup> Una diminuzione generale dei contingenti è possibile soltanto quando motivi culturali o di politica generale l'esigono.

<sup>2</sup> La diminuzione singola del contingente è possibile quand'esso non è stato adoperato a sufficienza durante tre anni consecutivi.

#### Art. 14

4. Intransmissibilità.

<sup>1</sup> I contingenti d'importazione non sono trasmissibili.

<sup>2</sup> Il noleggjo delle pellicole da spettacolo importate secondo un contingente è permesso soltanto al titolare di questo.

<sup>3</sup> Quando motivi gravi lo giustificano, può essere derogato alle disposizioni dei capoversi 1 e 2.

#### Art. 15

5. Revoca.

Il contingente d'un noleggiatore può essere revocato temporaneamente o definitivamente:

- a. se, nella gestione dell'impresa, egli opera di continuo contro gli interessi generali della cultura o dello Stato;
- b. se, nella conclusione di contratti di licenza con i produttori o di proiezione con gli esercenti di cinematografi, egli pratica il noleggjo alla cieca o in blocco in maniera da ledere gli interessi generali della cultura o dello Stato;
- c. se più non sussistono le condizioni nelle quali era stato assegnato.

#### Art. 16

6. Competenza.

<sup>1</sup> La competenza a concedere i permessi d'importazione e ad assegnare, diminuire o revocare i contingenti spetta al Dipartimento federale dell'interno.

<sup>2</sup> Contro le decisioni del Dipartimento, gl'interessati possono ricorrere alla Commissione federale di ricorso della cinematografia.

## Art. 17

<sup>1</sup> La Commissione federale di ricorso della cinematografia si compone di tre membri e di due supplenti; i membri e i supplenti devono essere giudici di carriera e sono nominati dal Consiglio federale per un periodo di quattro anni.

7. Ordnam-  
mento e pro-  
cedura della  
Commissione  
federale di  
ricorso della  
cinemato-  
grafia.

<sup>2</sup> Nella procedura di ricorso si applicano per analogia le disposizioni sulla giurisdizione amministrativa del Tribunale federale; nondimeno, la Commissione può parimente esaminare se la decisione impugnata sia adeguata alle circostanze e possono presentare ricorso anche le associazioni cinematografiche professionali.

#### IV. Apertura trasformazione e chiusura di imprese di proiezione di pellicole

## Art. 18

<sup>1</sup> L'apertura e la trasformazione di imprese di proiezione di pellicole sono sottoposte al permesso; sono, in particolare, trasformazioni il cambiamento d'esercente e ogni modificazione nella partecipazione prevalente al capitale dell'impresa.

Permesso  
obbligatorio.

<sup>2</sup> Le domande di permesso sono decise secondo gli interessi generali della cultura e dello Stato. Il permesso non può essere negato per il solo motivo che una nuova impresa farebbe concorrenza a quelle esistenti. È riservata la legislazione di polizia dei Cantoni.

<sup>3</sup> Le autorità che concedono il permesso vegliano affinché nell'ambito locale non si stabiliscano dei monopoli contrari al pubblico interesse.

## Art. 19

Il permesso accordato all'esercente di cinematografo può essere revocato temporaneamente o definitivamente: Revoca.

- a. se, nella gestione dell'impresa, egli opera di continuo contro gli interessi generali della cultura o dello Stato;
- b. se, nella conclusione di contratti di proiezione con il noleggiatore, egli pratica il noleggio alla cieca o in blocco in maniera da ledere gli interessi generali della cultura o dello Stato;
- c. se egli conviene di rinunciare alla quota spettantegli del provento della rappresentazione mediante una indennità globale pagata da terzi privi della licenza prevista nell'articolo 18, ponendoli così in grado d'influire in maniera preponderante e duratura sull'esercizio dell'impresa;
- d. se più non sussistono le condizioni del rilascio.

## Art. 20

Competenza  
e procedura.

<sup>1</sup> I Cantoni designano le autorità competenti a concedere e a revocare i permessi in conformità degli articoli 18 e 19, e ne regolano la procedura.

<sup>2</sup> Contro le decisioni dell'ultima istanza cantonale, gli interessati possono ricorrere alla Commissione federale di ricorso della cinematografia (art. 17). Nella procedura di ricorso si applicano per analogia le disposizioni sulla giurisdizione amministrativa del Tribunale federale; nondimeno, la Commissione può parimente esaminare se la decisione impugnata sia adeguata alle circostanze e possono presentare ricorso anche le associazioni cinematografiche professionali.

<sup>3</sup> Le disposizioni della presente legge non sono applicabili qualora il permesso d'apertura o di trasformazione d'un cinematografo sia stato negato o revocato in virtù del diritto cantonale.

## V. Pene e procedura penale

## Art. 21

Contravvenzioni.

<sup>1</sup> Chiunque, senza permesso, importa pellicole, chiunque, mediante indicazioni inveritiere o comportamenti ingannevoli, ottiene un permesso d'importazione, chiunque, senz'essere autorizzato, cede o si fa cedere dei contingenti o dei permessi d'importazione, chiunque, senz'essere autorizzato, noleggia pellicole che non ha importato nell'ambito del suo contingente, chiunque accetta, per la proiezione, pellicole che il noleggiatore non ha importato nell'ambito del suo contingente, è punito con l'arresto o con la multa (art. 101 CP).

<sup>2</sup> Le contravvenzioni sono punibili anche quando siano dovute a negligenza (art. 333, cpv. 3, CP); in questo caso, la pena è della multa (art. 106 CP).

<sup>3</sup> È riservato il perseguimento penale in virtù delle disposizioni speciali del Codice penale svizzero.

## Art. 22

Persone giuridiche, società commerciali, aziende individuali ecc.

<sup>1</sup> Se la contravvenzione è commessa nell'azienda d'una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, o di una ditta individuale, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa.

<sup>2</sup> La persona giuridica, la società o il titolare della ditta individuale risponde solidalmente del pagamento della multa e delle

spese, salvo che la direzione responsabile non provi d'essersi adoperata con la debita diligenza per indurre le persone menzionate nel capoverso 1 a osservare le prescrizioni.

#### Art. 23

<sup>1</sup> Le contravvenzioni sono perseguite e giudicate dal Dipartimento federale dell'interno conformemente alla parte quinta della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale.

Competenza e procedura.

<sup>2</sup> Se occorre, la decisione penale definisce parimente la responsabilità solidale di cui all'articolo 22, capoverso 2.

<sup>3</sup> La persona giuridica, la società e il titolare d'una ditta individuale solidalmente responsabili hanno i medesimi diritti degli incolpati.

### VI. Disposizioni finali

#### Art. 24

Il Consiglio federale è autorizzato a diminuire il dazio d'entrata previsto nella tariffa doganale e a condonare interamente o in parte la tassa di permesso d'importazione:

Diminuzione del dazio e rilascio della tassa.

- a. per le pellicole parlate in italiano, che sono proiettate esclusivamente nel Cantone Ticino e nei luoghi di lingua italiana del Cantone dei Grigioni;
- b. per le pellicole destinate soltanto a scopi ideali, escluso ogni impiego commerciale.

#### Art. 25

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogato il decreto federale del 28 aprile 1938 <sup>1)</sup> che istituì una Camera svizzera della cinematografia.

Abrogazione di disposizioni.

#### Art. 26

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore ed esecuzione.

<sup>2</sup> Esso è incaricato d'eseguirlo.

1) CS 4, 240.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 28 settembre 1962.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 settembre 1962.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

---

### **Il Consiglio federale decreta:**

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 28 settembre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero:

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

Data della pubblicazione: 28 settembre 1962.

Termine d'opposizione: 27 dicembre 1962.

## **Legge federale sulla cinematografia (Del 28 settembre 1962)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1962
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	39
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	27.09.1962
Date	
Data	
Seite	1266-1274
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 574

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.